

**DELIBERAZIONE n.9**

**Oggetto: Contrattazione collettiva decentrata integrativa. Finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e della produttività, nomina delegazione trattante di parte pubblica e fissazione delle linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti con riferimento alla costituzione e alla destinazione del fondo 2023.**

L'anno 2023 il giorno 17 del mese di febbraio si è riunito, mediante videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

			Pres.	Ass.
<b>Cisilino</b>	Eros	Presidente	<b>X</b>	
<b>Casali</b>	Gianluca	Componente	<b>X</b>	
<b>Maestra</b>	Claudio	Componente	<b>X</b>	
<b>Paron</b>	Paolo	Componente	<b>X</b>	
<b>Peterlunger</b>	Enrico	Componente	<b>X</b>	

**Revisore Unico dei Conti**

		Pres.	Ass.
<b>D'Alì</b>	Giovanni	<b>X</b>	

Funge da verbalizzante il direttore dott. William Cisilino.

Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Eros Cisilino nella sua veste di Presidente.

In ordine all'oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane);

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l'articolo 6, commi 66, 67 e 67-bis;

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);

VISTO lo Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 235/Pres. del 17 dicembre 2018, con il quale sono stati nominati i componenti del C.d.A. dell'ARLeF ed indicato quale Presidente dell'ARLeF il sig. Eros Cisilino;

VISTA la deliberazione n. 50 del 13 novembre 2007 del Consiglio di Amministrazione, di approvazione del Regolamento per l'Organizzazione e funzionamento dell'ARLeF e s.m.i.;

PRESO ATTO dell'avvenuto inserimento dell'ARLeF tra le Amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia nell'area enti locali con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale);

VISTO l'art. 10, comma 17, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), in virtù del quale *"Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all' articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016"*;

PRESO ATTO dunque che già a valere dal 2020, ai sensi dell'art. 10, comma 17, della precitata legge regionale n. 23/2019, non opera più il summenzionato vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e pertanto l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

PREMESSO altresì che l'art. 4 del citato CCRL personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del 01/08/2002, prevede che in ciascun Ente debba essere stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo con l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 20 nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 21;

RILEVATO che il predetto art. 4 dispone inoltre che la contrattazione decentrata integrativa non può essere in contrasto con le disposizioni risultanti dai contratti collettivi regionali o nazionali, né comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 20, fermo restando che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

ATTESO inoltre che l'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dalla contrattazione di primo livello tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

VISTO altresì l'art. 40, comma 3-quinquies, del succitato D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in virtù del quale, le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

CONSIDERATO che per quanto sopra, si intende dare corso all'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla valutazione delle risorse in relazione al miglioramento della produttività dei servizi, al riconoscimento e alla valorizzazione delle professionalità e del merito, avendo riguardo inoltre all'impegno individualmente profuso ed alla remunerazione a beneficio di figure professionali contraddistinte da specifiche funzioni e responsabilità, per il conferimento della premialità in rapporto al conseguimento e realizzazione degli obiettivi prefissi e dei risultati ottenuti;

RILEVATO che in riferimento e compatibilmente alle unità di personale in servizio nel 2023, sarà garantita, in seno al fondo risorse decentrate 2023, da costituire nell'immediato con apposito decreto del Direttore, adeguata copertura finanziaria agli istituti giuridico-economici previsti dal vigente CCRL ed applicabili in tema di trattamento economico accessorio, avuto riguardo comunque al disposto del precitato art. 10, comma 17, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), richiamato in narrativa, ferma restando in ogni caso la disciplina dell'art. 33 del CCRL 01/08/2002 in forza della quale, gli oneri derivanti dagli incarichi di posizione organizzativa sono direttamente a carico del bilancio dell'ARLeF e pertanto non devono essere imputati a fondo risorse decentrate (art. 33, comma 4, dello stesso CCRL 01/08/2002);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 1 del 19 gennaio 2023 avente ad oggetto "*Approvazione PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2023 - 2025*" contenente la sezione afferente all'organizzazione e al capitale umano con particolare riguardo alla struttura organizzativa, alla dotazione organica del personale, al piano triennale dei fabbisogni di personale e alla programmazione strategica delle risorse umane e strategia di copertura del fabbisogno, da approvare con deliberazione della Giunta regionale;

VISTO altresì l'art. 17 del CCRL 01/08/2002, di disciplina del lavoro straordinario e ritenuto di dover stabilizzare le relative risorse a fondo anche per l'anno 2023 in riferimento e compatibilmente alle unità di personale in servizio;

RITENUTO di dover demandare a successivi atti di gestione del Direttore, ai sensi dell'art. 8-bis dello Statuto dell'ARLeF e tenuto conto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 5.2, in tema di trattamento economico accessorio e premiante) quale allegato 4/2 al D. Lgs. 23

giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nonché di ogni altro adempimento conseguente;

RITENUTO di dover nominare la Delegazione Trattante di parte pubblica in forma monocratica, incaricata di gestire il processo negoziale finalizzato alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'Ente, identificata nella persona del Direttore dell'ARLeF dott. William Cisilino, quale organo monocratico, nonché di stabilire ed impartire a quest'ultimo le seguenti linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti, in particolare:

- in termini strategici, l'Amministrazione persegue l'obiettivo e la priorità di finalizzare le risorse all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi collegati al riconoscimento e alla valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro del vigente sistema di relazioni sindacali;
- con le presenti direttive, l'Amministrazione intende richiamare e rispettare i principi ordinari in materia di premialità, con particolare riguardo alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, tenendo conto che l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta e ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;
- in sede di programmazione finanziaria di esercizio in esercizio, l'Amministrazione si impegna altresì ad iscrivere in bilancio le necessarie poste e stanziamenti di spesa ad integrale copertura degli oneri imputabili al trattamento economico accessorio dovuto in favore del personale dell'Ente a ciò legittimato ed in conformità ai vincoli e ai limiti stabiliti dai CCRL del Comparto unico regionale e dalla contrattazione decentrata integrativa;
- le somme descritte dovranno essere ripartite ed assegnate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di personale, in conformità e nel rispetto delle disposizioni di legge e della vigente contrattazione collettiva di primo livello, nonché della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello aziendale al cui fine l'Ente dovrà avviare il relativo iter procedurale e tavolo negoziale a seguito della prima convocazione delle Organizzazioni Sindacali di categoria per la stesura di una proposta ed ipotesi di preintesa fra le parti per l'anno 2023;
- si intende favorire un approfondimento normativo con le parti sociali al fine di addivenire ad una soluzione concordata, non solo per il personale dipendente dell'ARLeF ma anche per il personale dipendente regionale distaccato presso l'ARLeF, appartenente alle categorie C e D, al fine di poter riconoscere eventuali indennità al predetto personale relativamente allo svolgimento di particolari funzioni anche di coordinamento di particolari attività di gestione, alta specializzazione e specifiche responsabilità, avendo riguardo alle disposizioni normative giuridico-economiche contenute nel

nuovo CCRL di Comparto unico del personale non dirigente, di prossima imminente sottoscrizione;

- si intende rinnovare la deroga ai limiti di cui all'art. 23, comma 1 e all'art. 31, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 81/2015, attuativo del Jobs Act applicabile direttamente alle pubbliche amministrazioni, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e di revisione della normativa in tema di mansioni, nonché alle disposizioni ed al vigente C.C.R.L. applicato, in merito ai limiti di contingentamento alla stipula di contratti di lavoro a termine, prevedendo l'estensione a n. 2 unità di personale reclutabili sia con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato che sotto forma di lavoro somministrato per il tramite di agenzia interinale, indipendentemente dal numero dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2024, intendendo l'accordo con le parti sociali rinnovato di anno in anno a meno di eventuale disdetta da far intervenire entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 4, del CCRL 01/08/2002, i contratti collettivi decentrati integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione di successivi contratti collettivi decentrati integrativi;

PRESO ATTO delle risorse stabili e variabili ricalcolate secondo il criterio parametrico forfetario di cui all'art. 32, comma 1, del CCRL 15/10/2018, Contratto collettivo del Comparto unico regionale e locale del personale non dirigente – Triennio normativo ed economico 2016-2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 21 settembre 2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ARLeF al dott. William Cisilino ai sensi dell'art. 8-bis dello Statuto;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 13/01/2023 di approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 21/12/2022 relativa all'adozione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2023 e del bilancio pluriennale 2023-2025 e documenti collegati;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

## DELIBERA

1. di nominare, per le motivazioni esplicitate in premessa, la Delegazione Trattante di parte pubblica in forma monocratica, identificata nella persona del Direttore dell'ARLeF dott. William Cisilino quale organo monocratico;
2. di stabilire, col presente atto, le seguenti linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti impartite a cura del Consiglio di Amministrazione al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica incaricata di gestire il processo negoziale finalizzato alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'Ente a decorrere dal 2023, in particolare:
  - in termini strategici, l'Amministrazione persegue l'obiettivo e la priorità di finalizzare le risorse all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi collegati al riconoscimento e alla

valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro del vigente sistema di relazioni sindacali;

- con le presenti direttive, l'Amministrazione intende richiamare e rispettare i principi ordinari in materia di premialità, con particolare riguardo alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, tenendo conto che l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta e ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;
- in sede di programmazione finanziaria di esercizio in esercizio, l'Amministrazione si impegna altresì ad iscrivere in bilancio le necessarie poste e stanziamenti di spesa ad integrale copertura degli oneri imputabili al trattamento economico accessorio dovuto in favore del personale dell'Ente a ciò legittimato ed in conformità ai vincoli e ai limiti stabiliti dai CCRL del Comparto unico regionale e dalla contrattazione decentrata integrativa;
- le somme descritte dovranno essere ripartite ed assegnate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di personale, in conformità e nel rispetto delle disposizioni di legge e della vigente contrattazione collettiva di primo livello, nonché della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello aziendale al cui fine l'Ente dovrà avviare il relativo iter procedurale e tavolo negoziale a seguito della prima convocazione delle Organizzazioni Sindacali di categoria per la stesura di una proposta ed ipotesi di preintesa fra le parti per l'anno 2023;
- si intende favorire un approfondimento normativo con le parti sociali al fine di addivenire ad una soluzione concordata, non solo per il personale dipendente dell'ARLeF ma anche per il personale dipendente regionale distaccato presso l'ARLeF, appartenente alle categorie C e D, al fine di poter riconoscere eventuali indennità al predetto personale relativamente allo svolgimento di particolari funzioni anche di coordinamento di particolari attività di gestione, alta specializzazione e specifiche responsabilità, avendo riguardo alle disposizioni normative giuridico-economiche contenute nel nuovo CCRL di Comparto unico del personale non dirigente, di prossima imminente sottoscrizione;
- si intende rinnovare la deroga ai limiti di cui all'art. 23, comma 1 e all'art. 31, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 81/2015, attuativo del Jobs Act applicabile direttamente alle pubbliche amministrazioni, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e di revisione della normativa in tema di mansioni, nonché alle disposizioni ed al vigente C.C.R.L. applicato, in merito ai limiti di contingentamento alla stipula di contratti di lavoro a termine, prevedendo l'estensione a n. 2 unità di personale reclutabili sia con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato che sotto forma di lavoro somministrato per il tramite di agenzia interinale, indipendentemente dal numero dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2024, intendendo l'accordo con le parti sociali

rinnovato di anno in anno a meno di eventuale disdetta da far intervenire entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno;

3. di autorizzare il Direttore dell'ARLeF, quale Delegazione Trattante di parte pubblica, a dare avvio alla relativa procedura negoziale e connesse relazioni tra la parte datoriale e la parte sindacale costituita dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali competenti e alla sottoscrizione, con le parti sociali, della preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo, nel rispetto dei vincoli e dei limiti risultanti dalla contrattazione collettiva di primo livello, dalle fonti legislative in materia e delle linee d'indirizzo e direttive esecutive impartite con il presente atto deliberativo;
4. di delegare il Direttore dell'ARLeF alla sottoscrizione dell'accordo di preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo per l'anno 2023 da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
5. di demandare a successivi atti di gestione del Direttore, ai sensi dell'art. 8-bis dello Statuto dell'ARLeF e tenuto conto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 5.2, in tema di trattamento economico accessorio e premiante) quale allegato 4/2 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nonché di ogni altro adempimento conseguente.

Il Direttore  
dott. William Cisilino

Il Presidente  
Eros Cisilino

#### PARERE CONTABILE

Il sottoscritto attesta ai sensi dell'art. 4 del  
Regolamento di contabilità dell'ARLeF la  
regolarità contabile del provvedimento

IL RAGIONIERE  
dott. Paolo Spizzo